

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. - 11 febbraio 2015



SPLIT PAYMENT

Sole 24 Ore	11/02/15 P. 37	Da ieri lo split payment non «perdona» più	Marco Magrini, Benedetto Santacroce	1
--------------------	----------------	--	---	---

REGIME DEI MINIMI

Sole 24 Ore	11/02/15 P. 6	Partite Iva, torna l'opzione per il vecchio regime		2
Sole 24 Ore	11/02/15 P. 41	Partite Iva, a dicembre boom di aperture	Giovanni Parente	3

GEOMETRI

Italia Oggi	11/02/15 P. 26	Professioni abusive all'angolo	Dario Ferrara	4
--------------------	----------------	--------------------------------	---------------	---

Iva e pubblica amministrazione. Il quadro sanzionatorio dopo la circolare delle Entrate

Da ieri lo split payment non «perdona» più

Marco Magrini
Benedetto Santacroce

Da ieri lo split payment fa sul serio e le eventuali irregolarità si pagano care in termini di sanzioni. Per gli enti pubblici il monitoraggio automatizzato collegato alla fattura elettronica, operativa dal 31 marzo prossimo, renderà evidenti gli omessi versamenti dell'Iva. Comunque per il periodo antecedente al 9 febbraio 2015 nessuna sanzione e qualche adempimento.

Sanzioni

Gli effetti sanzionatori che da ieri si rendono applicabili sono per i fornitori che non applicano correttamente il regime: la sanzione del 100% dell'imposta relativa all'operazione irregolarmente fatturata di cui all'articolo 6, comma 1 del Dlgs 471/97. Per

l'ente pubblico che acquista il bene o il servizio nell'ambito commerciale è quella dell'articolo 6, comma 8 per non aver regolarizzato la fattura irregolarmente emessa dal fornitore (sempre il 100% dell'imposta relativa). Per lo stesso ente pubblico che acquista il bene o il servizio nella sfera istituzionale la sanzione scatta solo per l'eventuale omesso o insufficiente versamento dell'imposta pari al 30% del dovuto.

Monitoraggio e controlli

L'articolo 6 del decreto prevede che al fine del monitoraggio dei versamenti Iva da split payment l'agenzia delle Entrate, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, acquisirà ed elaborerà in automatico le relative informazioni attra-

verso il flusso delle fatture elettroniche obbligatorie in via generalizzata dal 31 marzo 2015 (il controllo riguarderà la corrispondenza tra l'importo dell'Iva dovuta e quello dell'Iva versata per ciascun mese di riferimento).

Si deve osservare però che il metodo di assolvimento dell'imposta stabilito dall'articolo 5 del decreto per gli acquisti delle Pa relativi alla sfera commerciale e promiscua potrà generare differenze rispetto a quanto desumibile dal flusso elettronico e dei versamenti effettuati da ciascun ente. Infatti l'assolvimento dell'imposta avviene unitamente alla gestione e liquidazione dell'Iva relativa alle attività commerciali dell'ente con versamento che risentirà della detrazione dell'imposta sugli acquisti e della presenza di altri crediti Iva.

Periodo transitorio

L'Agenzia con la circolare fornisce una interpretazione benevola in materia di sanzioni a carico dei fornitori e delle Pa interessate, in considerazione dell'incertezza in materia. Vengono fatti salvi, infatti, i comportamenti adottati dai fornitori e dalle Pa ai quali non verranno applicate sanzioni per le violazioni, relative alle modalità di versamento dell'Iva per le operazioni soggette alla scissione dei pagamenti, eventualmente commesse prima del 9 febbraio 2015 (data di emanazione della circolare), purché l'Iva esigibile venga corrisposta all'erario.

Ove la Pa, dopo il 1° gennaio 2015, abbia corrisposto al fornitore l'Iva addebitata nelle

fatture emesse a partire dalla medesima data e, a sua volta, il fornitore abbia computato in sede di liquidazione, secondo le modalità ordinarie, l'Iva incassata dalle Pa, non occorrerà effettuare alcuna variazione.

Se il fornitore, ha erroneamente emesso fattura con l'annotazione «scissione dei pagamenti» a carico di Pa non rientrante nella disciplina, lo stesso dovrà correggere il proprio operato ed esercitare la rivalsa nei modi ordinari, con la conseguenza che la Pa dovrà corrispondere al fornitore anche l'Iva relativa all'acquisto.

Se invece è la Pa che ha erroneamente ritenuto di rientrare nel perimetro soggettivo dello split payment e ha indebitamente trattenuto l'Iva esposta in fattura, la stessa dovrà erogare l'imposta al fornitore a saldo della fattura e quest'ultimo dovrà computare in sede di liquidazione, secondo le modalità ordinarie, l'Iva incassata dalle Pa.

È ragionevole poter affermare che le Pa potranno comunque procedere alla regolarizzazione delle operazioni del primo trimestre 2015, fino al momento in cui deve essere eseguito il versamento transitoriamente previsto entro il 16 aprile 2015 dall'articolo 9 del decreto ministeriale.

Analogo trattamento non pare invece essere riservato ai fornitori delle Pa, i quali per le irregolarità commesse nella fatturazione e nel versamento dell'imposta successivamente alla data del 9 febbraio 2015 potrebbero essere assoggettati alle sanzioni ordinarie previste anche se le Pa interessate procedono alla regolarizzazione sostanziale del versamento entro il termine del 16 aprile 2015.

Le sanzioni

Il quadro sanzionatorio dello split payment dopo la circolare delle Entrate

IRREGOLARITÀ	MISURA DELLA SANZIONE
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	
• Versamenti fino al 9 febbraio 2015	• Nessuna sanzione
• Versamenti Pa fino al 31 marzo 2015 (scadenza 16 aprile 2015)	• Nessuna sanzione
• Irregolarità versamenti Pa dopo il 31 marzo 2015	• Sanzione 30%
• Ommissione regolarizzazione fattura acquisto attività commerciale dal 1° gennaio 2015	• Sanzione 100% dell'imposta (minimo 258 euro)
FORNITORE	
• Versamenti fino al 9 febbraio 2015 (purché effettuati dalla Pa o dal fornitore)	• Nessuna sanzione
• Omessa o irregolare fatturazione (Iva inferiore al dovuto, tardiva emissione) dal 1° gennaio 2015	• Sanzione dal 100% al 200% dell'imposta (minimo 516 euro)



Fisco. Il governo prova a reperire 70 milioni per il via libera all'emendamento di Scelta civica nel decreto Milleproroghe - Si cercano risorse anche per la nuova Iri

Partite Iva, torna l'opzione per il vecchio regime

ROMA

Partite Iva al nodo coperture. Non solo per i minimi e la possibilità di far tornare in vita per il 2015 il vecchio regime dei minimi al 5%, ma anche per il debutto il 20 febbraio prossimo nel nostro ordinamento della nuova imposta sul reddito dell'imprenditore, già ribattezzata Iri (in questo caso la copertura necessaria è di un miliardo). Era stato lo stesso premier, Matteo Renzi, nel ritirare il decreto sulla tanto contestata norma «salva-Berlusconi», ad annunciare l'arrivo per il 20 febbraio di un decreto fiscale «più ricco e più bello». Ma non sarà un solo decreto. Palazzo Chigi e l'Economia contano di presentarsi al Consiglio dei ministri e agli occhi dell'Europa con almeno sei decreti attuativi della delega fiscale: la certezza del diritto con la riforma, rivista e corretta, dei reati tributari, la fiscalità internazionale, l'introduzione del gruppo Iva il catasto, la fatturazione elettronica, i giochi e, se arriveranno le risorse necessarie, la nuova Iri con la riforma dei regimi contabili.

Al nutrito pacchetto di misure si dovrebbero aggiungere a marzo i decreti sul nuovo contenzioso, l'accertamento e la riscossione. Sui tempi la soluzione allo studio tra Governo e Parlamento potrebbe essere quella di concedere al Governo 3 mesi di proroga del

DELEGA FISCALE

Verso la proroga di sei mesi: tre al governo per completare l'attuazione e tre alle commissioni parlamentari per esprimere i pareri

termine del 27 marzo prossimo entro cui il Governo deve attuare la delega fiscale. A questi se ne aggiungerebbero altri 3 per consentire al Parlamento di esprimere per tempo i propri pareri.

Il differimento di 6 mesi complessivi dovrebbe arrivare sotto forma di emendamento al decreto sull'Imu agricola, ora all'esame della Camera, quando questo

passerà al Senato dove il regolamento consente di introdurre una norma su una delega all'interno di un provvedimento d'urgenza. Ma questo sempre e solo dopo la presentazione alla Camere e di fatto a Bruxelles del grosso della riforma fiscale.

Le coperture per i minimi e il debutto dell'Iri sono dunque lo scoglio che il Governo proverà a superare nelle prossime ore. Se si riusciranno a reperire 70 milioni, infatti, Scelta Civica, potrebbe incassare il via libera all'emendamento ispirato dal sottosegretario all'Economia, Enrico Zanetti, che consente ai contribuenti di optare per il 2015 al vecchio regime dei minimi con imposta sostitutiva al 5% (diventata del 15% con la stabilità e del 10% per le nuove iniziative) e il limite dei ricavi a 30 mila euro. Per le modifiche al nuovo regime introdotto dalla legge di stabilità il Governo potrebbe ricorrere al decreto sull'Iri e i nuovi regimi contabili.

Anche sulla nuova imposta dell'imprenditore e il regime di cassa per le piccole e medie im-

prese in contabilità semplificata si cercano ancora le coperture. Che in parte potrebbero essere garantite da una riforma degli ammortamenti. Ma qui la strada oggi appare tutta in salita.

A confermare ieri l'arrivo di «molti decreti» attuativi della delega fiscale «che introdurranno cambiamenti importanti» è stata la stessa Rossella Orlandi. A margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei conti il direttore delle Entrate ha citato in particolare il decreto sulla riforma del catasto (si veda Il Sole 24 Ore di sabato scorso), quello che rivede le norme fiscali internazionali per le imprese, e quello sulla fatturazione elettronica. È «molto difficile» invece che possa arrivare in Cdm anche il decreto sull'accertamento. Quanto alla norma sulla soglia di non punibilità del 3% per i reati fiscali la Orlandi ha precisato che «ignora quale sarà la sua fine, ribadendo di non essere molto appassionata alla questione».

Maggiori certezze dovrebbero arrivare dalle norme sulla fiscali-

tà internazionale su cui, sempre la Orlandi, ha precisato che «offrono alle imprese molte opportunità in più e allineano l'Italia alle best practice europee».

A partire dal nuovo *ruling* internazionale che nella nuova veste potrebbe offrire alle imprese all'estero e agli investitori internazionali la possibilità di «accordarsi con il Fisco su almeno cinque aspetti, per loro, strategici: la tassazione di utili e perdite delle stabili organizzazioni, la definizione dei requisiti sulla stabile organizzazione la valutazione del piano economico, la distribuzione da soggetti non residenti di dividendi, interessi e royalties, nonché la definizione dei prezzi di trasferimento infragruppo. Con il provvedimento potrebbe essere l'occasione per definire alcuni paletti in direzione della cosiddetta «web tax» (un tentativo era già stato fatto con il Governo Letta sotto il pressing del presidente della Commissione Bilancio della Camera, il Pd Francesco Boccia).

M.Mo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I dati del Mef. La corsa al regime del 5% spinge le nuove posizioni (+203,4%)

Partite Iva, a dicembre boom di aperture

Giovanni Parente

La corsa al regime dei minimi del 5% spinge le aperture di partite Iva nel 2014.

Il dato a fine anno si chiude con un +8,5% di nuove posizioni, che raggiungono complessivamente quota 574mila. Dopo il primo rialzo già registrato a novembre (+15,9% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente), il vero proprio boom si è verificato a dicembre (come preventivato anche dal Sole 24 Ore dell'11 dicembre scorso). Si è passati, infatti, da 24.900 aperture dell'ultimo mese del 2013 alle 76.336 di dicembre 2014. Questo vuol dire un aumento

addirittura del 203,4 per cento. È quanto emerge dalla sintesi dei dati di dicembre e annuali sulle aperture di partite Iva pubblicati ieri dall'Osservatorio del Mef.

La spiegazione è attribuibile al tentativo di entrare nel regime dei minimi con imposta al 5% prima che chiudesse i battenti e lasciasse posto al nuovo regime forfettario previsto dalla legge di stabilità dal 2015, che prevede tra l'altro un'imposta triplicata (15%) e soglie di ricavi variabili in base all'attività e non più un limite fisso di 30mila euro. Così, c'è stato chi ha preferito anticipare l'apertura del-

la partita Iva per usufruire delle regole fiscalmente più convenienti. Del resto è la stessa legge di stabilità (articolo 1, comma 87, della legge 190/2014) ad aver previsto una sorta di via d'uscita per consentire a chi era già nel vecchio regime di restarci. Per la precisione la permanenza è garantita - fermando le altre condizioni - fino al termine dei cinque anni di durata del regime o per i più giovani fino al compimento del 35° anno di età. E i dati confermano che la spiegazione della spinta alle aperture va cercata in questa ragione: il 67% delle nuove partite Iva (vale a dire

due su tre) hanno scelto la tassazione ultraridotta a dicembre. Ma nel corso di tutto l'anno l'appeal del fisco «leggero» è stato evidente: a conti fatti, sono stati in 195mila a entrare nei minimi in tutto il 2014 e si tratta di quasi il 34% di chi si è messo in proprio.

A dicembre sono state soprattutto i professionisti a guidare la corsa all'apertura di nuove partite Iva, con il 35,2% del totale seguite dal commercio con il 13,5% e dalla sanità con l'11,9 per cento. I professionisti sono tra le categorie maggiormente penalizzate dal nuovo regime forfettario. Basti

pensare che la soglia di accesso viene addirittura dimezzata e diventa di 15mila euro con un coefficiente di redditività del 78% (in pratica quasi 8 euro su dieci di compensi costituiranno la base imponibile su cui calcolare la sostitutiva). La corsa di dicembre fa sì che anche il dato annuale si chiuda per i professionisti con un aumento del 34 per cento.

Se si guarda poi al dato anagrafico, il 52% delle partite Iva nel 2014 è stato aperto da giovani fino a 35 anni e il 32,5% da soggetti di età compresa nella fascia dai 36 ai 50 anni. Ma in tutte le classi di età si registrano incrementi di aperture, in particolare modo per quella al di sotto dei 35 anni (+15,5%).

I NUMERI

76.336

A dicembre

Le aperture di partite Iva nell'ultimo mese dell'anno (+203,4% rispetto a dicembre 2013): il 67,3% (ossia 51.376) ha scelto il regime dei minimi con tassazione al 5%

194.140

I minimi nel 2014

Lo scorso anno il 33,8% di chi ha aperto una partita Iva ha scelto il regime dei minimi. Nel complesso sono state circa 574mila le nuove partite Iva aperte con un aumento dell'8,5% sul 2013



GEOMETRI

Professioni abusive all'angolo

DI DARIO FERRARA

Scatta l'esercizio abusivo della professione per chi, uscito dall'albo, compie uno degli atti tipici riservati a soggetti abilitati, nascondendosi dietro il nome del collega che formalmente risulta titolare dell'incarico. È così che si configura il reato ex art. 348 Cp a carico del geometra che dopo le dimissioni dall'Ordine svolge di fatto l'attività di direttore dei lavori per il progetto di ristrutturazione dell'immobile, redigendo il calcolo metrico estimativo che serve a ottenere il permesso edilizio: si tratta comunque di un atto riservato a chi è iscritto all'Ordine. È quanto emerge dalla sentenza 6065/15, pubblicata il 10 febbraio dalla sesta sezione penale della Cassazione. Soltanto, la prescrizione salva, quindi, il geometra che risulta cancellato dall'albo. A inchiodarlo alla responsabilità penale è il committente dell'opera che conferma come sia stato l'imputato a seguire i lavori: non conta che un'altra persona sia formalmente indicata come direttore laddove la legge incrimina qualunque atto di abusivo esercizio della professione. «E la condotta perseguita dall'art. 348 Cp», osservano gli Ermellini, «avviene quasi sempre in via di fatto, senza che venga meno la rilevanza penale della condotta». Non ha buon gioco, quindi, il professionista che si difende allegando e dimostrando che il ruolo formale di direttore dei lavori era stato assegnato ad altri laddove resta l'addebito per l'assunzione di responsabilità per uno specifico atto che soltanto un iscritto all'Ordine può compiere, come appunto l'estimo che consente di ottenere il titolo abilitativo per la ristrutturazio-

ne. E paradossale risulta l'obiezione secondo cui lo specifico atto può essere compiuto da più categorie professionali, ad esempio per i calcoli che possono essere realizzati anche dagli ingegneri civili: non si può infatti pretendere che lo stesso atto possa essere impunemente compiuto da chi non appartiene ad alcuna delle categorie abilitate. Restano dunque ferme a carico del tecnico le statuizioni civili.



La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti

